

COMUNE DI MEDA
Provincia di Monza-Brianza

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.07.2010.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31.03.2016

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I NORME GENERALI

- Articolo 1- Oggetto
- Articolo 2- Competenze
- Articolo 3- Responsabilita'
- Articolo 4- Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 5- Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE E OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Articolo 6- Dichiarazione di morte
- Articolo 7- Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane
- Articolo 8- Ammissione al deposito mortuario
- Articolo 9- Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

CAPO III FERETRI

- Articolo 10- Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 11- Verifica e chiusura feretri
- Articolo 12- Feretri per inumazione,tumulazione,cremazione e trasporti
- Articolo 13- Fornitura gratuita dei feretri
- Articolo 14- Piastrina di riconoscimento

TITOLO II SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 15- Modalita' del trasporto e percorso
- Articolo 16- Trasporti Funebri
- Articolo 17- Orario dei trasporti
- Articolo 18- Riti religiosi
- Articolo 19- Trasferimento di salme
- Articolo 20- Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 21- Trasporto in luogo diverso dal cimitero

- Articolo 22- Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 23- Trasporto di ceneri e resti

TITOL O III

CIMITERO E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO I

CIMITERO

- Articolo 24- Disposizioni generali
Articolo 25- Ammissione nel cimitero
Articolo 26- Deposito mortuario

CAPO II

PIANO CIMITERIALE

- Articolo 27- Piano Regolatore Cimiteriale

CAPO III

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Articolo 28- Inumazioni
Articolo 29- Tumulazioni
Articolo 30- Deposito provvisorio
Articolo 31- Caratteristiche costruttive delle tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie-

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 32- Esumazioni ordinarie
Articolo 33- Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 34- Esumazione straordinaria
Articolo 35- Estumulazioni
Articolo 36- Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 37- Raccolta delle ossa
Articolo 38- Oggetti da recuperare

CAPO V

CREMAZIONE

- Articolo 39- Servizio pubblico di cremazione
Articolo 40- Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri-

Articolo 41- Urne cinerarie

**CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI**

Articolo 42- Orario
Articolo 43- Disciplina dell'ingresso
Articolo 44- Divieti speciali
Articolo 45- Riti funebri
Articolo 46- Fiori e piante ornamentali
Articolo 47- Materiali ornamentali

**TITOLO III
CONCESSIONI CIMITERIALI**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 48- Durata delle concessioni
Articolo 49- Provvedimento concessorio

..

**CAPO II
CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE**

Articolo 50- Criteri Generali per l'assegnazione delle sepolture
Articolo 51- Criteri di assegnazione di tombe per tumulazioni individuali,loculi ed ossari
Articolo 52- Criteri di assegnazione di tombe di famiglia e cappelle di proprietà del Comune
Articolo 53- Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle
Articolo 54- Concessione di loculi per traslazione di salme.
Articolo 55- Tariffe

**TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

**CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 56- Accesso al cimitero
- Articolo 57- Orario di lavoro
- Articolo 58- Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

- Articolo 59- Funzioni – Autorizzazione
- Articolo 60- Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 61- Servizio di custodia e sorveglianza
- Articolo 62- Scadenziario delle concessioni

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 63- Cautele
- Articolo 64- Concessioni pregresse
- Articolo 65- Onoranze funebri a cittadini illustri
- Articolo 66- Disposizioni finali
- Articolo 67- Efficacia delle disposizioni del Regolamento

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, della Legge n. 130 del 30.01.2001 art. 3 e del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 e ss.mm.ii. ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2
Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal titolo V della parte I del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

Spettano ai responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, nell'osservanza delle predette norme.

Articolo 3
Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

I soggetti privati che operano all'interno del Cimitero comunale sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del Cimitero.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- c) il recupero ed il relativo trasporto della salme di persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- d) la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura per le salme di persone indigenti, dichiarate tali dal servizio sociale del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati con le procedure e modalità di cui alla Legge 8 novembre 2000, n.328 e dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, ed anche per le salme di persone di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dagli organi competenti.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2. comma, lettera g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, puo' individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria e' tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 perche' possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e/o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina di ingresso ed i divieti speciali;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE E OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 6

Dichiarazione di morte

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattrore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal responsabile dell'ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 7

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il responsabile dei servizi cimiteriali che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Articolo 8

Ammissione al Deposito mortuario

L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme o, infine, dall'autorità giudiziaria. Nel deposito mortuario, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 9

Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dal Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile n. 396 del 3 novembre 2000 e ss.mm.ii. e dal presente Regolamento.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano compiuto ventotto settimane di età intrauterina, per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane nonché per le parti anatomiche riconoscibili si fa riferimento all'art. 11 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Quando è stata data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla procura della Repubblica.

CAPO III FERETRI

Articolo 10

Deposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del D.P.R. 285/90.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

La salma destinata all'inumazione deve essere rivestita con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Articolo 11

Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 12

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, così come contenuto nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nell'allegato n. 3 del Regolamento Regionale n.6/2004 e ss.mm.ii.-

Articolo 13

Fornitura gratuita dei feretri

Il Comune fornisce gratuitamente i feretri per inumazione e cremazione di cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali.

Articolo 14

Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro e' applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e cio' al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 15

Modalita' del trasporto e percorso

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalita' ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. leggi Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso piu' breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, puo' farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Articolo 16

Trasporti Funebri

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Il servizio è svolto da ditte individuali, società e altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.32 del regolamento regionale 09/11/2004 nr. 6. e ss.mm.ii.

Articolo 17

Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

Articolo 18

Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 19

Trasferimento di salme

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.

Articolo 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 9.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove e' avvenuto il decesso.

Articolo 21

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'art. 102 del D.P.R. 285/1990.

La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9 comma 7 lettera c, della legge regionale nr. 22 del 18 novembre 2003 e dell'art.27 del RRL n. 6/2004 .

Articolo 22

Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Articolo 23

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco , chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Le caratteristiche delle cassette e delle urne devono essere conformi alle disposizioni normative vigenti.

T I T O L O I I I

CIMITERO E PIANO REGOLATORE C I M I T E R I A L E

CAPO I CIMITERO

Articolo 24

Disposizioni generali

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano agli organi comunali preposti.

Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono affidate a società esterna.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 25

Ammissione nel cimitero

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Le salme di persone anziane che abbiano necessariamente dovuto trasferire la residenza da Meda ad altro Comune per essere accolte in strutture di ricovero e che risultino essere state residenti a Meda da almeno 10 anni, anche non consecutivi.

Le salme di persone che, non residenti nel Comune all'atto del decesso, risultino però esservi nate o che abbiano avuto in esso un periodo di residenza in vita di almeno 10 anni, possono essere tumulate nel Cimitero, la tariffa relativa alla concessione è aumentata del 20%.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Articolo 26

Deposito mortuario

Il Comune di Meda ha un deposito mortuario così come individuato al paragrafo 3.4.1.5 del Piano Regolatore Cimiteriale, che, in base alla capacità ricettiva, è destinato all'eventuale sosta della salma prima del seppellimento o di quelle salme esumate od estumulate per varie esigenze.

CAPO II

PIANO CIMITERIALE

Articolo 27

Piano Regolatore Cimiteriale

Il Comune è dotato di piano regolatore cimiteriale che recepisce i fabbisogni cimiteriali nell'arco di venti anni, come previsto dall'art. 9 della L.R. n. 22/2003 e dall'art. 6 del R.R. n. 6/2004.

Il Piano Regolatore Cimiteriale è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale nr.47 del 22.12.2009 .

Con deliberazione di C.C. nr. 94 del 23 giugno 1988 sono stati destinati 18 loculi posti al centro dei colombari del Cimitero esclusivamente alla sepoltura dei religiosi e delle religiose nati in Meda o che hanno esercitato il ministero religioso in Meda per un periodo di almeno 5 anni.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 28 Inumazioni

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 15 del R.R. n. 6/2004.

Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento.

Le caratteristiche costruttive relative alle inumazioni sono normate dal paragrafo 1.3.1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale ed in particolare:

-le sepolture saranno ricoperte da un prato verde, identificate con una stele bianca alta cm. 60 e larga cm.40, recante una targhetta che riporterà le generalità del defunto. Portafiori di cm. 25 di altezza , lampade votive e/o portalumini di cm 15 di altezza saranno uguali a quelli utilizzati per i loculi colombari ;

- I predetti arredi dovranno essere fissati su una lastra di base unica, della lunghezza pari alla larghezza della sepoltura e di larghezza pari a 20 cm., in modo tale che non vi sia soluzione di continuità, fissata nel terreno, ai piedi della sepoltura, con minimo di 6 spine di almeno 30 cm. di lunghezza -

Sono fatte salve eventuali prescrizioni disposte dall'ufficio competente-

Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto del parto.

Le stesse modalità troveranno applicazione nel campo comune del vecchio cimitero dopo le procedure di recupero dei campi (esumazioni).

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune, qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dell'anno, mese e giorno della morte ed alla indicazione di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda, è facoltà del Comune di autorizzare altre iscrizioni integrative.”

Per quanto non regolamentato dal presente articolo si rinvia al D.P.R. 10 settembre 1990 nr. 285 e ss.mm.ii.-

Articolo 29 Tumulazioni

All'interno delle aree cimiteriali sono individuati spazi o zone costruite da destinare a

- a) Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie, realizzate in aree in concessione 40le ((tumulazione individuale, alla scadenza è consentito il rinnovo per un periodo pari a 10 anni) o 99 le (tombe di famiglia).
- b) Tumulazioni individuali (loculi); costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali si pongono i feretri, sono realizzati a cura del Comune e sono assegnati in concessione di durata 40le. Alla scadenza è consentito il rinnovo per un periodo pari a 10 anni.
- c) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (strutture monumentali fuori terra costituite da un numero variabile di loculi singoli), in aree in concessione 99le.

- d) Cellette ossario;(le nuove cellette saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come nicchie cinerarie – mt 0,40x0,40x0,80) sono destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione o estumulazione di salme, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune. La concessione ha durata 40le.
- e) Nicchie cinerarie;(le nuove nicchie saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come cellette ossario-mt0,40x0,40x0,80),sono destinate alla tumulazione delle urne cinerarie e vengono assegnate in concessione 40le.

Le tombe di famiglia di cui alla precedente lettera a) e i manufatti di cui alla lettera c) possono essere concesse:

- 1) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- 2) ad una famiglia con la partecipazione di altre famiglie.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, con comunicazioni all'Amministrazione Comunale.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nei manufatti di cui al precedente punto 2 del presente articolo sono compresi:

- 1. gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- 2. i fratelli e le sorelle consanguinei;
- 3. il coniuge degli aventi diritto come sopra individuati
- 4. persona che abbia assunto particolare benemeranza nei confronti del concessionario e da esso espressamente indicato nella richiesta della concessione o con successivo atto sottoscritto dal concessionario ed inviato al Protocollo Comunale o per disposizione testamentaria da comunicarsi entro tre mesi dall'apertura del testamento al Comune.

Il diritto di sepoltura nelle tumulazioni individuali di cui alla lettera a) del presente articolo è consentito alla persona alla quale viene rilasciata concessione e/o altra salma di parente sino al 3° grado.

Nei manufatti di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) e) , potrà, in via eccezionale, essere concessa la tumulazione di salma o la collocazione dei resti mortali o ceneri, di persona estranea dietro pagamento al Comune di una somma eguale alla tariffa di concessione stabilita rispettivamente per i loculi individuali o per le cellette ossario, in proporzione alla scadenza della concessione principale.

Nelle sepolture private a tumulazione individuale e nei loculi è consentito collocare - in aggiunta alla salma già tumulata - due cassetine di resti mortali e/o urne cinerarie di parente entro il 3° grado, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo

Nelle tombe di famiglia è ugualmente consentito per ogni posto salma collocare due cassetine di resti mortali e/o urne cinerarie delle persone aventi diritto come sopra descritte .

Le suddette concessioni comportano il pagamento della tariffa prevista al punto 5ter) della Tabella A allegata al presente Regolamento.

Inoltre, è estesa la facoltà della tumulazione dei nati morti, aventi diritto, collocati in cassette, in posti a pagamento; per quelli non aventi diritto è consentita, dietro pagamento al Comune di somma eguale alla tariffa di concessione stabilita per le cellette ossario.

I loculi sono capaci di una sola salma racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 50.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo.

Alla scadenza della concessione, il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per ulteriore 10 anni qualora sia constatata la incompleta mineralizzazione del defunto o dei defunti sepolti dietro pagamento della tariffa di concessione in vigore all'epoca della scadenza rapportato al periodo di rinnovo o da specifica tariffa.

I resti mortali potranno essere collocati a richiesta degli eredi anche in speciali loculi ossario individuali previo pagamento della relativa tariffa di concessione.

Nelle tumulazioni in sovrapposizione verticale, al momento della sepoltura di altro defunto, al fine di consentire un periodo indispensabile al processo di mineralizzazione del cadavere, sarà prorogata per un periodo di 10 anni la concessione iniziale. Con questa modalità potranno essere ulteriormente prorogati i contratti già concessi di tumulazione in sovrapposizione verticale.

Gli accessori delle lastre di rivestimento dei loculi colombari e dei loculi ossari, portafiori e lampade votive saranno uguali a quelli esistenti e il loro posizionamento sarà uguale agli esistenti.

Articolo 30

Deposito provvisorio

A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell'apposito reparto, previo pagamento del canone stabilito.

La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che all'atto di approvazione hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, sino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;

La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione di lavori nel caso a), o ripristino delle sepolture private nel caso b).

L'utilizzo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo decennale a spese del concessionario inadempiente.

E' consentita, con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenente resti mortali e di urne cinerarie.

Articolo 31

Caratteristiche costruttive delle tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie

Le caratteristiche costruttive delle tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie, concernenti anche le collocazioni di monumenti e lapidi sono normate dal paragrafo 1.3.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale e comunque i monumenti tombali, sia nel Nuovo che nel Vecchio Cimitero, dovranno avere allineamento uniforme.

Le lampade votive, le decorazioni, i vasi portafiori e gli abbellimenti da porsi sul rivestimento tombale non dovranno sporgere oltre cm. 25 (venticinque).

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 32

Esumazioni ordinarie

Nel cimitero il turno ordinario di inumazione e' pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre,
Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente, stabilire se un cadavere e' o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 33

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Annualmente il Responsabile del servizio comunale competente curera' la stesura di tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali e' attivabile l'esumazione ordinaria.
L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere presso il cimitero con congruo anticipo. Di norma i cittadini verranno informati delle scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, con comunicazione scritta fino al 2° grado di parentela in linea diretta, in mancanza di soggetti rinvenibili quelli collaterali, affiggendo avvisi all'ingresso del Cimitero ed anche collocando appositi cartellini direttamente nel campo di esumazione. Le esumazioni si effettueranno nelle date stabilite dall'ufficio.
Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, lo stesso sarà inumato per un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.
In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura già indicata dalla famiglia.

Articolo 34

Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate puo' essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorita' Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione [e, comunque non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura].
Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte e' compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Salute.
Quando e' accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e' eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorita' Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 35

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere o al decadere della concessione ,indipendentemente da quanto tempo la salma sia rimasta effettivamente tumulata.I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 37 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o cappelle in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
Se il cadavere estumulato non e' in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso e' avviato per l'inumazione in campo comune previa

apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione e' fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco. In alternativa alla inumazione i resti mortali possono essere avviati alla cremazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 36

Esumazioni ed esumazioni gratuite e a pagamento

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto la relativa raccolta e traslazione e' subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le esumazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

Articolo 37

Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

Articolo 38

Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio comunale al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali e' consegnato all'avente diritto e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od esumazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio comunale che provvedera' a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sara' destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 39

Servizio pubblico di cremazione

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di norma dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 40

Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri-

L'autorizzazione alla cremazione e l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri e' rilasciata dall'ufficiale di stato civile con le modalita' e procedure previste dall'art. 12 , per la cremazione, e dall'art. 13, per la dispersione delle ceneri, del Regolamento regionale n. 6 del 09.11.2004 e ss.mm.ii. .

Articolo 41 Urne cinerarie

Compiuta la cremazione, le ceneri ove non disperse secondo le procedure previste dall'art. 13 del R.R. n. 6 del 09.11.2004, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna e' collocata nel cimitero in apposita nicchia o ossario o colombario.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'apposita area.

Per la consegna e l'affidamento delle ceneri si applica l'art. 14 del citato Regolamento Regionale n. 6/2004.

Fermo restando l'autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 24,27,28 e 29 del D.P.R. 285/90, il trasporto delle urne contenenti i resti delle cremazioni non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni della competente Asl nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

CAPO VI **POLIZIA DEI CIMITERI**

Articolo 42 Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori e' ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario e' subordinata al permesso del Responsabile del servizio comunale da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura e' dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 43 Disciplina dell'ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si puo' entrare che a piedi.

E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) ai fanciulli di eta' inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 44 Divieti speciali

Nel cimitero e' vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;

- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari, questua;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi del Comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi comunale;
- n) qualsiasi attivita' commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 45

Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi del Comune.

Articolo 46

Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si procederà d'ufficio a farli togliere o sradicare e alla loro distruzione.

È vietato collocare vasi, lumini o altri oggetti sul pavimento. In caso di inosservanza a tale divieto, si provvederà per la rimozione, anche senza darne avviso agli interessati.

Articolo 47

Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Si disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III

CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 48

Durata delle concessioni

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e dell'art. 25 del R.R. n. 6 del 09.11.2004-

La durata e' fissata nei precedenti articoli 28 e 29 -

Le concessioni cimiteriali si estinguono:

- a) alla loro naturale scadenza tranne che non sia previsto il rinnovo;
- b) con la soppressione del cimitero;
- c) con il decorso di venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto.

Nell'atto di concessione verra' indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico. le zone ed i criteri di individuazione delle tombe di interesse storico artistico devono essere contenuti nel piano regolatore cimiteriale.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, nr. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero ed in tal caso si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 285 del 10 settembre 1990.-

Articolo 49

Provvedimento concessorio

Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate dal dirigente competente su domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto, predisposto per ciascuna tipologia di concessione.

Il contratto viene stipulato a condizione che consti l'avvenuto pagamento del canone e degli oneri accessori..

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

Articolo 50

Criteri Generali per l'assegnazione delle sepolture

Il rilascio di concessioni cimiteriali per quanto concerne tumulazioni individuali di cui all'art. 29 lett. a) e i loculi non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone

già defunte. E' fatta salva per le tumulazioni individuali la facoltà cui all'art. 29 e per i loculi, la prenotazione in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto.

La concessione di cellette ossario e nicchie cinerarie è data solo in presenza di resti ossei o ceneri da custodire. La stessa concessione consente nella medesima celletta, se materialmente possibile ed a richiesta, la conservazione di altra cassetta e/o urna cineraria del coniuge e/o di parente entro il terzo grado dietro pagamento al Comune della tariffa prevista al punto 5bis) della Tabella A allegata al presente Regolamento.

Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà del Comune o un'area per la costruzione di tomba collettiva o cappella il defunto viene provvisoriamente tumulato a norma dell'art. 30.

Al fine del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero cittadino in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'art.25.

E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 51

Criteri di assegnazione di tombe per tumulazioni individuali, loculi ed ossari

Le tombe per tumulazioni individuali di cui all'art. 29 lett. a) vengono assegnate all'atto della richiesta in ordine progressivo dall'ufficio competente.

I loculi, gli ossari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, fila per fila secondo la numerazione predisposta dall'ufficio competente.

I loculi, gli ossari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

Articolo 52

Criteri di assegnazione di tombe di famiglia e cappelle di proprietà del Comune

Le tombe di famiglia e le cappelle di proprietà del Comune vengono assegnate in concessione secondo criteri selettivi stabiliti con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale che non potrà, in nessun modo, prescindere dal criterio temporale della residenza anagrafica maturata dal/i richiedente/i al momento della richiesta. La deliberazione di G.C. conterrà ulteriori criteri e punteggi.

Articolo 53

Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle

L'ufficio competente predispone gli elenchi delle aree disponibili per la costruzione di tombe di famiglia e cappelle e indice procedura di gara per l'assegnazione secondo quanto previsto nel precedente articolo 52.

Articolo 54

Concessione di loculi per traslazione di salme.

Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte definitivamente all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio competente.

Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'art.50.

Articolo 55

Tariffe

Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione di Giunta Comunale.

T I T O L O I V

L A V O R I P R I V A T I N E I C I M I T E R I I M P R E S E D I P O M P E F U N E B R I

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 56

Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori e' subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, bastera' ottenere il permesso da parte del Comune.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attivita' comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed e' soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 57 e 58 in quanto compatibili.

Articolo 57

Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese e' fissato dal Responsabile del servizio Comunale competente.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

I lavori devono essere sospesi nel periodo di Commemorazione dei defunti.

Articolo 58

Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del Cimitero e' tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonche' a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresi' il personale del cimitero e' tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto e' vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attivita' di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalita', da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attivita' inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che cio' possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attivita' a scopo di lucro, comunque inerente all'attivita' cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione piu' grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero e' sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonche' alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attivita' svolta.

CAPO II

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 59

Funzioni – Autorizzazione

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta degli interessati, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale o titolo idoneo od equipollente ai sensi D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Le imprese che esercitano l'attivita' funebre sono soggette ad autorizzazione come previsto dall'art. 32 del R.R. n. 6 del 09.11.2004.

Articolo 60

Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi gia' ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e gia' predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attivita'.

Le imprese sono soggette altresì alle limitazioni di cui all'art. 33 del R.R. n. 6 del 09.11.2004.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 61

Servizio di custodia e sorveglianza

In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi per custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura.

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

1. per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, nella persona del Responsabile del Servizio Cimitero;
2. per la parte sanitaria il Responsabile ASL (per le funzioni igienico-sanitarie di competenza);
3. per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, manutenzioni, ecc.) l'Ufficio tecnico, nella persona del Responsabile del Servizio.
4. il servizio di custodia e pulizia è effettuata da parte di personale dell'ente.
5. le attività di tumulazione, estumulazione sono affidate a Società esterna .

Il personale addetto e' tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 62

Scadenziario delle concessioni

L'ufficio di polizia mortuaria tiene lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e' tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 63

Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, ossari, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intendera' e restera' estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limitera', per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 64

Concessioni pregresse

Salvo quanto diversamente previsto, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 65

Onoranze funebri a cittadini illustri

E' in facoltà della Giunta Comunale deliberare, a spese del Comune ,onoranze funebri a persone ritenute meritevoli di tale distinzione.

Articolo 66

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Articolo 67

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Il presente Regolamento ha efficacia dalla data dell'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente

Normativa di riferimento:

- **D.P.R. 10/09/1990, N. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria”**
 - **Legge 30/03/2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”**
 - **Circolari esplicative Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/19989**
 - **Legge 28/02/2001, n. 26 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”**
 - **Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 “Norme in materia di attivita' e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”**
 - **Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004“Regolamento in materia di attivita' funebri e cimiteriali”**
- R.r. 1/2007 – modifiche al regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali
- DGR 2007-8_4642 – Gli impianti di cremazione in Lombardia-